



Parrocchia San Cataldo

Cantiere di Lavoro n. 061/PA
CIG Z6E37256AA
C.U.P G86J20001470001
C.I.P. n. 1420/8/8/_9/CLE/061/PA

CAPITOLATO SPECIALE - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio e smontaggio del ponteggio occorrenti per il Cantiere Regionale di Lavoro per Disoccupati n°061/PA relativo ai lavori di **"Manutenzione straordinaria della copertura e della facciata della Chiesa di San Cataldo oggetto di intervento"**.

ART. 2 – FINANZIAMENTO

La fornitura dell'importo complessivo di €. 9.029,97 trova copertura finanziaria in quanto ad €. 5.106,55, oltre IVA, a valere sul D.D.G. 3778 del 19/10/2021 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del Lavoro ed in quanto ad €. 3.923,42, oltre IVA, a carico della Parrocchia della Chiesa di San Cataldo.

ART. 3 - INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I materiali da fornire e collocare sono: ponteggi metallici.

ART. 4 – IMPORTO DELLE VARIE CATEGORIE DI FORNITURE

Importo a base d'asta **€. 9.029,97**, di cui:

- Per noli ponteggi €. 9.029,97.

ART. 5 QUALITA' E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il Ponteggio dev'essere munito delle necessarie certificazioni a norme di legge.

La ditta fornitrice deve provvedere alla redazione del PIMUS.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia dell'appalto, sarà determinata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016. In luogo della cauzione definitiva si può accettare una fidejussione prestata da istituti di Credito.

ART. 7 CONSEGNA PER L'INIZIO DELLA FORNITURA

Il verbale di consegna per l'inizio della fornitura verrà redatto entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Con la firma di detto verbale l'impresa si impegna ad iniziare la prestazione, di fornitura e collocazione del ponteggio, richiesta entro le 24 ore successive, come specificato dall'articolo seguente.

ART. 8 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

Il presente appalto ha la durata di giorni 71 lavorativi, durante i quali l'impresa appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali occorrenti descritti dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dal Direttore del Cantiere di lavoro fino alla concorrenza della somma di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in meno, senza che per questo l'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. L'impresa dovrà curare tempestivamente la fornitura del materiale commissionato il quale, in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore.

ART. 9 - ONERI DELLA DITTA APPALTANTE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire il ponteggio, munito delle necessarie autorizzazioni e del PIMUS e gli operatori in possesso delle necessarie qualificazioni e certificazioni necessari per il montaggio del ponteggio.

ART. 11 PAGAMENTI

All'appaltatore sarà corrisposto un acconto fino alla concorrenza del 90% a conclusione delle lavorazioni, e l'emissione da parte del Direttore del cantiere del certificato di regolare esecuzione (fornitura). La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione (fornitura).

ART. 12- TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, compresi nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dei contratti collettivi di lavori vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie e quant'altro ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti, per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni.

ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Deve perciò provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti preposti. A garanzia di tali obblighi, a norma del Capitolato Generale d'Appalto, si opera nell'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% talché se l'appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descritti, vi possa provvedere l'amministrazione con il fondo costituito da detta norma. Inoltre, la ditta dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti nel Decreto Leg/vo n° 81/2008 per l'espletamento del servizio di che trattasi.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI

Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequenziale incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente capitolato, sono a carico dell'impresa assuntrice.

ART. 15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati Generali degli Appalti e per quanto previsto dal D.lgs 50/2016 che fanno parte del contratto unitamente al presente foglio di patti e condizioni.

ART. 16 CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle forniture. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data del conto finale.

ART. 17 - NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA

E' fatto obbligo di inserire nel contratto di appalto l'osservanza della Legge n° 136 del 13/08/2010 vigente dal 07/09/2010, recante il piano straordinario contro le mafie.

Particolare attenzione dovrà porsi in riferimento all'art. 3 della suddetta legge relativa alla tracciabilità di flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi pubblici.

ART. 18 ELENCO PREZZI UNITARI

In base all'allegato elenco prezzi unitari e quadro complessivo delle forniture e dei noli occorrenti per il cantiere in argomento, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura, da consegnare a piè d'opera ed in quantità ivi compreso ogni onere di carico, trasporto e scarico.

Si allega:

- Elenco prezzi;
- Computo Metrico;
- Calcolo analitico fabbisogno materiali;
- Trasporti noli e Manodopera.